

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI DISTRIBUTORI, AI FORNITORI e
VENDITORI DI COMBUSTIBILE**

articolo 39, comma 1, lettera l) della l.r. 11 marzo 2015 n. 3

Sommario

Art. 1. Ambito di intervento e finalità	3
Art. 2. Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative	3
Art. 3. Schema del tracciato	4

Premessa

L'art. 17, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) dispone che "(...) *gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi (...)*".

Il d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, all'art. 9, comma 3, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.l. 63/2013, convertito dalla legge 90/2013, stabilisce che le Regioni "(...) *possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati*" e che a tali fini "*le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno*".

Più recentemente, il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), all'art. 10, comma 4, lettera a), stabilisce che "*le Regioni provvedono a istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile*".

Da ultimo, la l.r. 3/2015, art. 39, comma 1, lettera l), ha stabilito che i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Considerata la natura del provvedimento diretto ad identificare i consumi dei clienti finali, i fornitori e i venditori di energia termica sono considerati distributori e hanno l'obbligo di provvedere alla suddetta comunicazione. In considerazione delle disposizioni dettate dal Piano Regionale per la Qualità dell'Aria e nelle more delle interpretazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sull'argomento sono altresì considerati distributori, i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile.

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Il presente atto, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile utilizzato dagli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il portale del Catasto degli Impianti Termici (CIT) istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 6 ottobre 2014 e s.m.i., i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.

Art. 2. Funzione di caricamento massivo per i distributori, i fornitori e i venditori di combustibile. Modalità attuative

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente le informazioni relative ai consumi energetici e a favorire l'attività di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell'art.9 del citato d.p.r. 74/2013, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CIT, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo un formato dati predefinito (si veda il seguente articolo 3 "Schema del tracciato").
2. Il tracciato è definito in modo che possa valere sia per la distribuzione della rete del gas che per altre tipologie di combustibile. I venditori di energia termica anche mediante reti di teleriscaldamento, i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete e i fornitori e i venditori di combustibile solido (pellet, tronchetti, cippato ecc.) nei casi in cui i singoli ordini di acquisto o di fornitura prevedano almeno 3.000 kg di combustibile, sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive intese come utilizzatori finali.
3. L'invio telematico deve avvenire attraverso il CIT (<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici>) nel rispetto delle indicazioni di base date nel paragrafo seguente "schema del tracciato".
4. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente.

5. Saranno considerati validi solo i files trasmessi per i quali il distributore riceve dal sistema CIT apposita ricevuta di corretta ricezione.
6. L'invio telematico attraverso il CIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dalla citata normativa nazionale vigente.
7. L'invio dei files a cura dei soggetti obbligati dovrà avere un'aggregazione non superiore al livello provinciale, per evitare l'invio di tracciati di dimensioni eccessive per la corretta gestione da parte del sistema.
8. Il CSI Piemonte, d'intesa con la Regione, può modificare sia le modalità operative di trasmissione, sia le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva informazione ai soggetti coinvolti.
9. Per facilitare il caricamento di piccoli quantitativi di dati relativi al fornitore di combustibili sfusi e/o non distribuiti mediante reti, il CIT consente all'utente di caricare in modo diretto le informazioni relative ad ogni singolo cliente.

Art. 3. Schema del tracciato

1. Le specifiche tecniche di dettaglio del tracciato sono pubblicate, a cura del CSI Piemonte, sulla home page del CIT. Nel seguito si illustrano gli elementi di base.

Informazione	Contenuto	Descrizione
Periodo	Anno di riferimento	Anno solare di riferimento per le fatturazioni
	Mesi di fatturazione / Singole fatturazioni	Numero di mesi fatturati per l'utenza / fatturazioni legate a singole forniture
Distributore/Fornitore /venditore	Denominazione	Ragione sociale del soggetto
	Partita IVA	Partita IVA del soggetto
Cliente	Codice Fiscale del cliente	
	Denominazione cliente persona fisica	Nome e Cognome
	Denominazione cliente persona giuridica	Denominazione società, ente...
	Partita IVA persona giuridica	
Indirizzo Fatturazione	Indirizzo	

Informazione	Contenuto	Descrizione
	Numero civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Indirizzo Fornitura	Indirizzo	
	Civico	
	CAP	
	Comune	
	Codice Istat del Comune	
	Piano	
Contratto	Punto di riconsegna (PDR)	Codice PDR, valido solo per utenze in rete
	Tipologia di POD o PDR	0 = domestico 1 = condominiale 2 = altri utilizzi 3 = servizio pubblico
	Categoria di utilizzo (Solo per gas naturale)	C1= riscaldamento C2= uso cottura+ACS C3= riscaldamento+cottura+ACS C4=uso condizionamento C5 =uso condizionamento + riscaldamento C6=Altro
	Combustibile	Gas naturale Gpl Gasolio Olio combustibile Pellet Tronchetti Cippato Carbone Altra biomassa solida Biomassa liquida Biomassa gassosa Energia Termica Energia elettrica

Informazione	Contenuto	Descrizione
Quantità	Quantità annua di combustibile solido, liquido o gassoso fornito come totale annuo	
	Unità di misura	Espressa in: - l di combustibile liquido, - m ³ di gas, - kg di combustibile solido, - kWh - altro